

TUTELA DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE IN MATERIA DI IA PER L'AVVOCATO IN REGIME DI MONOCOMMITTENZA

Premesso che

- La Legge 31 dicembre 2012, n. 247 (“Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”) riconosce all’avvocato un ruolo libero e indipendente, fondato sull’autonomia intellettuale, sulla responsabilità personale e sul rispetto dei principi dello Stato di diritto.
- Essa attribuisce alla professione un valore pubblico e sociale, richiedendo che l’attività dell’avvocato sia esercitata in piena libertà da condizionamenti economici e organizzativi, anche all’interno di forme collettive di esercizio.
- La Proposta di riforma dell’ordinamento forense (Roma, 16 maggio 2025) e il disegno di legge delega presentato dal Ministro della Giustizia Nordio (26 settembre 2025) ribadiscono tali principi, introducendo nel sistema la figura dell’avvocato monocommittente, cioè il professionista che collabora in via continuativa ed esclusiva con un unico studio o committente, pur mantenendo la natura autonoma della propria attività.
- L’evoluzione tecnologica e l’avvento dell’Intelligenza Artificiale generativa (IA) stanno trasformando profondamente il lavoro forense: oggi l’avvocato non è solo interprete della norma, ma anche progettista di strumenti digitali, ideatore di procedure e processi interni automatizzati, creatore di prompt capaci di supportare la ricerca giuridica e l’attività redazionale.
- In molti casi, sono proprio i giovani avvocati e i collaboratori in regime di monocommittenza a sviluppare, con ingegno e creatività, questi strumenti di lavoro, migliorando la produttività dello studio e la qualità del servizio professionale.
- Ai sensi dell’art. 2575 del Codice civile e dell’art. 1 della Legge 22 aprile 1941, n. 633, formano oggetto del diritto d’autore tutte le opere dell’ingegno di carattere creativo, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
- L’art. 2, n. 8, della stessa legge include tra le opere protette i “programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell’autore”.
- In tal senso, la dottrina – e parte della giurisprudenza in materia di opere digitali – ritiene che anche strumenti testuali, modelli linguistici o prompt originali possano, in linea di principio, costituire opere dell’ingegno protette dal diritto d’autore, se frutto di un contributo creativo e personale.
- Il Codice della Proprietà Industriale (D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30), agli artt. 63 e 64, disciplina le invenzioni dei dipendenti e prevede che, nei casi in cui l’attività inventiva non sia oggetto di una retribuzione specifica, il lavoratore abbia diritto ad un equo premio quando il datore di lavoro tragga un vantaggio economico dall’invenzione.
- Sebbene tale disposizione non si applichi oggi espressamente ai lavoratori autonomi o ai collaboratori in regime di monocommittenza, essa evidenzia un principio generale di equità che l’ordinamento riconosce all’attività inventiva e creativa, quale valore meritevole di tutela aggiuntiva rispetto alla remunerazione ordinaria.
- Il Regolamento (UE) 2024/1689 (Artificial Intelligence Act), adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 13 giugno 2024, stabilisce norme armonizzate sull’intelligenza artificiale,

promuovendo un uso etico, trasparente e responsabile delle tecnologie basate su IA, e riconoscendo la centralità del contributo umano nella creazione, gestione e supervisione dei sistemi algoritmici.

Considerato che

- L'attività dell'avvocato, anche quando svolta in collaborazione stabile con uno studio, resta un'attività intellettuale autonoma, fondata sulla libertà di pensiero, sull'elaborazione personale e sull'esercizio creativo della competenza giuridica.
- Il contratto di collaborazione professionale, disciplinato dagli artt. 2229 e seguenti del Codice civile, non comporta la cessione automatica dei diritti sulle opere di ingegno prodotte dal collaboratore, a meno che tale cessione non sia oggetto di un accordo espresso, equo e consapevole.
- Nella pratica, tuttavia, si registra che in diversi studi legali - soprattutto di medie e grandi dimensioni - le diverse forme di utilizzo e sperimentazione dei sistemi di intelligenza artificiale ideate da collaboratori vengano trattenuti o utilizzati esclusivamente dallo studio, senza riconoscimento alcuno al professionista autore dell'idea o del modello.
- Ciò accade spesso nei confronti di avvocati monocommittenti, i quali, nonostante la loro autonomia formale, si trovano in una posizione di minor forza contrattuale.
- Tale situazione produce una ingiustizia sostanziale: da un lato, lo studio trae vantaggio economico e organizzativo dall'uso di strumenti innovativi; dall'altro, l'autore dell'opera ne perde ogni disponibilità, subendo una sostanziale espropriazione del proprio contributo creativo.
- Ciò contrasta con i principi sanciti dall'art. 35 della Costituzione, che tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni, e con l'art. 33, che garantisce la libertà delle arti e delle scienze, nonché con l'etica professionale che impone rispetto per la personalità e la dignità dell'avvocato collaboratore.
- La Mozione AIGA n. 59/2023 approvata al Congresso Nazionale Forense di Roma, dedicata alla figura dell'avvocato monocommittente, ha già espresso la necessità di un intervento normativo volto a bilanciare diritti e doveri nei rapporti di collaborazione tra avvocati, per evitare forme di dipendenza economica o di sfruttamento incompatibili con la natura libera della professione.
- È oggi opportuno estendere tale principio anche al campo della proprietà intellettuale e digitale, riconoscendo che la creatività tecnologica applicata al contesto giuridico costituisce parte integrante della competenza professionale dell'avvocato moderno.
- L'introduzione di una disciplina che riconosca e regoli il diritto d'uso e la remunerazione delle opere dell'intelletto applicate a sistemi di intelligenza artificiale e ideate dai collaboratori favorirebbe una cultura dell'innovazione etica e condivisa, incentivando la ricerca, la sperimentazione e la crescita collettiva degli studi legali, nel rispetto dei principi di trasparenza e giustizia contrattuale.

Ritenuto che

- L'indipendenza dell'avvocato, valore fondante della professione, deve oggi essere intesa anche come indipendenza creativa e digitale: l'autonomia dell'avvocato non si esprime solo nelle scelte difensive o nella libertà di parola in giudizio, ma anche nella facoltà di elaborare, utilizzare e sviluppare strumenti tecnologici di supporto alla propria attività.

- È dunque necessario che il legislatore e le istituzioni forensi riconoscano la titolarità morale e intellettuale delle opere e dei modelli di intelligenza artificiale ideati dai professionisti, anche quando realizzati nell'ambito di una collaborazione stabile con uno studio, prevedendo un sistema di equa partecipazione economica nel caso in cui lo studio utilizzi tali opere.
- Una tale previsione non solo risponde a criteri di giustizia contrattuale, ma promuove un modello virtuoso di cooperazione professionale, in cui la tecnologia diventa strumento di crescita condivisa e non terreno di conflitto o appropriazione.
- Essa valorizza la giovane avvocatura come motore dell'innovazione forense e contribuisce a costruire una professione più moderna, equa e competitiva nel panorama europeo.

Tanto premesso e considerato, si chiede che il Congresso Ordinario AIGA, riunito in Bergamo dal 13 al 15 novembre

IMPEGNI

Il Presidente e la Giunta Nazionale a:

- Promuovere, in sede di interlocuzione con il Ministero della Giustizia, il Consiglio Nazionale Forense e l'Organismo Congressuale Forense, e in ogni competente sede, ogni proposta finalizzata riconoscere e tutelare il diritto d'autore e i diritti di proprietà intellettuale delle opere digitali, dei prompt, dei modelli o, più in generale, delle forme creative di utilizzo dei modelli di intelligenza artificiale ideati, testati e/o addestrati da avvocati monocommittenti, attraverso la previsione espressa di strumenti normativi finalizzati ad attuare una autonomia contrattuale effettiva, sia per quanto attiene al riconoscimento dei diritti d'autore, sia per quanto riguarda la regolamentazione dei diritti di sfruttamento economico, tra cui il diritto ad un equo compenso o a una provvigione proporzionata al contributo fornito.
- Sollecitare il Consiglio Nazionale Forense a elaborare linee guida deontologiche sull'uso dell'intelligenza artificiale nella professione legale, chiarendo la titolarità, l'utilizzo e la cessione dei diritti sulle opere digitali ideate da avvocati, in coerenza con il Codice della Proprietà Industriale e con il Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act).
- Promuovere, nelle competenti sedi, campagne di informazione, seminari e attività formative sulla proprietà intellettuale applicata all'intelligenza artificiale, con l'obiettivo di diffondere tra gli avvocati — e in particolare tra i più giovani — una cultura della responsabilità etica e della valorizzazione del sapere digitale.

Bergamo, 15 novembre 2025

Avv. Valentina Breceovich (Sezione di Lucca)

Avv. Zakaria Sichi (Sezione di Lucca)

Avv. Alessio Stefanini (Sezione di Lucca)

Avv. Francesca Castiglia (Sezione di Prato)

Avv. Giulia Marcheschi (Sezione di Prato)

Avv. Lorenzo De Rossi (Sezione di Viterbo)

Avv. Paolo Zampolini (Sezione di Viterbo)